



Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it

Anno XXII - N. 22

Roma, 14 Maggio 2026



Sommario:

Nessuno resti Indietro: Dignità e Giustizia per gli idonei del 411 1

Altri tacciono, il SIAP no: difendere la specificità non è negoziabile 2

Destituzione: contestazione tempestiva e proporzionalità della sanzione nella disciplina di Polizia di Stato 2

La Cassazione e il confine mobile tra sequestro e analisi digitale 3

Precompilata 2026: online i modelli 730 e Redditi PF 4

Il limite di età nei concorsi pubblici tra discrezionalità amministrativa e diritto UE: nota a Cons. Stato, sent. n. 397/2026 4

Disagio psicosociale, il SIAP sollecita l'azione dei Tavoli Provinciali 5

Doppio Pasto, doppia tassazione: il SIAP chiede la sospensione immediata dei conguagli 6

Notizie riassuntive dai territori 7

Comunicazioni interne 8

NESSUNO RESTI INDIETRO: DIGNITÀ E GIUSTIZIA PER GLI IDONEI DEL 411 Il SIAP ha chiesto l'intervento del Ministro dell'Interno

Egregio Signor Ministro,

la nostra Organizzazione Sindacale Le rappresenta una situazione che sta creando un significativo e non trascurabile malcontento tra il personale della Polizia di Stato impegnato nel concorso interno a 411 posti per Vice Ispettore, bandito il 4 aprile 2024. Parliamo di colleghe e colleghi che hanno studiato, investito tempo, energie e risorse personali, e che oggi si trovano di fronte a un evidente paradosso. Il recente decreto-legge 23/2026, convertito nella legge 54/2026, ha introdotto la possibilità di ampliare fino al 20% i posti dei concorsi interni per Ispettore. Una scelta positiva, che va nella direzione giusta. Tuttavia, questa possibilità riguarda solo i concorsi futuri, lasciando fuori proprio quello del 2024, ancora in fase di definizione. Il risultato è una disparità che il personale non comprende e che rischia di minare la fiducia nelle regole e nella coerenza dell'ordinamento. Il concorso a 411 posti sarebbe, infatti, l'unico in tutta la stagione concorsuale post-riordino, a non poter beneficiare di alcun ampliamento o scorrimento della graduatoria, nonostante la presenza d'idonei e nonostante le carenze organiche del ruolo Ispettori siano note, attuali e critiche per gli uffici sul territorio. Eppure, la soluzione esiste, è semplice e immediatamente praticabile: scorrere la graduatoria degli idonei non vincitori. Che significa valorizzare un concorso già svolto, coprire più rapidamente i vuoti negli organici, evitare nuovi costi e nuove attese. Significa dare risposte concrete a chi già oggi garantisce sicurezza, ordine pubblico e servizi essenziali. Siamo consapevoli che lo scorrimento non è un diritto automatico.

è **OFFLINE** il nuovo sito www.SIAPconvenzioni.it

SIAP CONVENZIONI
Welfare Sindacale

SIAP ASSO CITAL

Per la qualità
la coerenza
la presenza
scegli

SIAP

Ma quando le procedure sono omogenee, quando il ruolo è lo stesso, quando le esigenze dell'Amministrazione sono identiche, lasciare un concorso indietro rispetto agli altri crea una disparità che il personale vive come ingiusta e incomprensibile. Per questo chiediamo che, nei prossimi interventi normativi sulla sicurezza e sull'organizzazione delle Forze di polizia, venga inserita una norma che consenta lo scorrimento della graduatoria del concorso a 411 posti, fino al completo assorbimento degli idonei, nel rispetto delle facoltà assunzionali e della dotazione organica. Qualora ciò non fosse possibile, chiediamo comunque due misure di equità:

a) se il corso, in virtù dei ragionevoli scorrimenti dovesse essere frazionato per obbligo di legge, retrodatare la decorrenza giuridica degli scaglioni successivi alla data di conclusione del primo ciclo, evitando differenze di trattamento tra colleghi della stessa procedura;

b) garantire, comunque, agli idonei non vincitori una chance, secondo le previsioni normative, proporzionata alle vacanze organiche dell'intero ruolo, così da non disperdere professionalità già selezionate e già pronte a servire l'Amministrazione.

La nostra richiesta non è solo una rivendicazione per la tutela del personale: è una scelta di buon senso, di efficienza e di rispetto verso chi ogni giorno porta sulle spalle il peso operativo della sicurezza del Paese.

◆ **Speciale Pensioni: La solitaria battaglia del SIAP per tutelarle.**

Altri tacciono, il SIAP no: difendere la specificità non è negoziabile.

La circolare INPS conferma l'aumento dei requisiti pensionistici dal 2027: per la pensione di anzianità serviranno 41 anni e 1 mese di contributi dal 2027 e 41 anni e 3 mesi dal 2028; per l'opzione con 35 anni di contributi l'età minima salirà a 58 anni e 1 mese dal 2027 e 58 anni e 3 mesi dal 2028. Per la pensione di vecchiaia restano i limiti ordinamentali di 65 anni per i dirigenti generali, 63 per i dirigenti superiori e 60 per le altre qualifiche, con collocamento a riposo solo se sono maturati i requisiti di anzianità e decorse le finestre mobili. Il SIAP denuncia che questi incrementi colpiscono lavoratori già esposti a turni gravosi, rischio, stress e usura psicofisica, e che la specificità del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico continua a non tradursi in tutele concrete. Critica inoltre l'uso di argomenti come la denatalità o la sostenibilità del sistema per giustificare nuovi sacrifici, ricordando che salari insufficienti, costo della vita e precarietà pesano sulle famiglie. Particolare attenzione è rivolta al futuro DPCM che dovrà individuare le professionalità escluse o parzialmente escluse dagli aumenti: il SIAP chiede chiarezza immediata, confronto con il Governo e riconoscimento pieno della specificità del personale in uniforme. Sollecita anche indicazioni uniformi agli uffici territoriali e verifiche tempestive delle posizioni individuali per evitare ritardi, incertezze e discontinuità tra stipendio e pensione. La posizione del SIAP è netta: nessun automatismo penalizzante, nessuna incertezza applicativa, nessun arretramento sulla specificità e nessun altro sacrificio per gli operatori, ribadendo che la questione previdenziale del Comparto deve essere affrontata con responsabilità e non come una mera operazione contabile.



◆ **Destituzione per sostegno morale a traffici illeciti del genitore: contestazione tempestiva e proporzionalità della sanzione nella disciplina di Polizia di Stato.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna Sez. I, con sentenza del 30 aprile 2026 n. 734, ha rigettato il ricorso di un dipendente della Polizia di Stato contro la sanzione disciplinare della destituzione. La decisione, emessa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., conferma l'ampiezza discrezionale dell'Amministrazione nei procedimenti disciplinari, anche a prescindere da esiti penali e premialità pregresse. Il ricorrente impugnava la destituzione, in quanto, pur essendo stata stralciata senza esiti la sua posizione in sede penale, era emerso che fosse a conoscenza dei traffici delittuosi del genitore, anch'egli al tempo appartenente alla Polizia di Stato, in materia di stupefacenti, dandogli sostegno morale, conoscendo soggetti e modalità di svolgimento del traffico di droga e prospettandogli la possibilità di proseguire egli stesso l'attività in caso di interruzione da parte del padre. Deduceva due motivi d'illegittimità dell'atto: il primo per la presunta violazione del principio di tempestività della contestazione degli addebiti, previsto dall'art. 103 d.P.R. 3/1957 e art. 12 d.P.R. 737/1981, avvenuta con oltre 5 anni di ritardo rispetto alle note d'inserimento alla banca dati SDI degli eventi in questione risalenti al 2020, e alle successive note dell'Ufficio Personale Questura e della Direzione Centrale Risorse Umane e, il secondo, per la presunta violazione del principio di proporzionalità per l'assenza d'indagini penali a suo carico, numerosi premi dal 2020 e assenza di condotte deprecabili. Il tribunale, ritenendo infondate entrambe le censure, chiariva in merito al primo motivo che la giurisprudenza nelle numerose sentenze, in cui è stata chiamata a esprimersi sull'argomento, ha più volte

ripetuto, che il termine “subito”, indicato nell’articolo 103, deve essere inteso nella sua valenza sollecitatoria, sancendo che la contestazione dell’addebito, conseguenza della rilevazione e della successiva segnalazione al titolare della potestà disciplinare, debba essere portata a conoscenza dell’interessato “entro un ragionevole lasso di tempo”. Proprio nell’applicazione di tale principio, la decisione dell’Amministrazione di non considerare rilevante l’inserimento delle note investigative allo SDI e la trattazione delle altre note, ma di considerare come “momento conoscitivo valido, quello in cui, seppur cinque anni dopo, erano stati trasmessi tutti gli atti del procedimento penale da cui emergevano chiaramente tutti i contorni della vicenda processuale a carico del padre del ricorrente, unitamente al nulla osta dell’autorità giudiziaria, veniva condivisa dal tribunale. Anche in merito alla seconda doglianza, relativa alla sproporzione della sanzione, il Tribunale si esprimeva ritenendola infondata, rilevando la gravità dei fatti provati da cui emergeva un sostegno morale a traffici di droga da parte del poliziotto, pur non penalmente rilevanti. Sul punto, il Tribunale riproponeva che, in materia disciplinare, l’amministrazione esercita un’ampissima discrezionalità tecnica, sicché il giudice amministrativo non può sindacare le valutazioni discrezionali compiute dall’organo disciplinare sul convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere, nemmeno sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, salvo che non siano affette da palese travisamento dei fatti, manifesta illogicità, notevole ed evidente sproporzione e abnormità. Il TAR escludeva anche, che riconoscimenti premiali o assenza di demeriti, potessero incidere sulla scelta sanzionatoria specificando che i positivi precedenti di carriera non potevano considerarsi rilevanti, nel caso di procedimento disciplinare, ai fini dell’individuazione in concreto della sanzione da comminare, soprattutto come nel caso in questione quando era evidente un illecito, quale quello su cui si verteva, che imponeva, secondo il discrezionale giudizio dell’amministrazione, una sanzione adeguata al dipendente il cui comportamento era stato giudicato incompatibile con il proprio status di appartenente alla Polizia di Stato. La sentenza chiarisce bene quali siano i limiti della tempestività che, pur dovendo garantire il diritto di difendersi nel più breve tempo possibile al dipendente, deve consentire all’Amministrazione una certa flessibilità procedurale per avere il tempo di valutare, con tutti gli elementi a disposizione, la complessità dei fatti e sanzionarli con rigore quando sono emerse condotte che minano l’integrità del Corpo di appartenenza.

◆ La Cassazione e il confine mobile tra sequestro e analisi digitale.

La sentenza n. 41055 del 2025, originata da un ricorso avverso un provvedimento del Tribunale della Libertà di Salerno, si inserisce con forza nel dibattito – ormai centrale nel processo penale contemporaneo – sul



ruolo della polizia giudiziaria nell’acquisizione e nell’analisi dei dati digitali. Il cuore della decisione è la rilettura dell’art. 254, comma 2, c.p.p., norma concepita per la corrispondenza tradizionale ma oggi chiamata a misurarsi con l’universo fluido e pervasivo delle comunicazioni elettroniche. La Corte afferma un principio che, pur non essendo inedito, viene qui scolpito con una nettezza che segna un punto di svolta: il divieto imposto alla polizia giudiziaria di aprire o leggere la corrispondenza opera solo nella fase di apprensione, cioè nel momento materiale del sequestro. Una volta che il vincolo è stato legittimamente apposto con decreto del pubblico ministero, l’analisi del contenuto può essere svolta, anche dalla stessa polizia giudiziaria delegata, purché nel rispetto di criteri rigorosi: pertinenza, proporzionalità, tracciabilità e

immodificabilità della copia integrale. È un passaggio che fotografa la trasformazione del concetto di “corrispondenza” nell’era digitale, dove il confine tra apprensione e conoscenza del contenuto non coincide più con l’apertura di una busta, ma con operazioni tecniche complesse e potenzialmente invasive. La fattispecie concreta – l’utilizzabilità di messaggi WhatsApp estratti dalla copia forense di un dispositivo sequestrato – consente alla Corte di ribadire che la selezione dei dati da parte della polizia giudiziaria non è di per sé illegittima, se avviene secondo le direttive del pubblico ministero e all’interno di un perimetro metodologico controllabile. È un’affermazione che si discosta da orientamenti più restrittivi, come quello espresso dalla nota sentenza Cass. Sez. VI, n. 1822/2021, che aveva sottolineato la necessità di un controllo particolarmente stringente sulle operazioni di estrazione e selezione dei dati, paventando il rischio di un’indebita espansione dell’attività investigativa non filtrata dall’autorità giudiziaria. In quella pronuncia, la Corte aveva insistito sul fatto che l’analisi del contenuto digitale dovesse essere guidata da criteri predefiniti e non lasciata alla discrezionalità tecnica della polizia giudiziaria. La sentenza del 2025, pur non

negando tali esigenze, introduce una prospettiva più pragmatica: ciò che conta non è tanto chi materialmente effettua la selezione, quanto la presenza di un quadro di garanzie che renda l'operazione verificabile e ripetibile. In questo senso, la decisione si avvicina maggiormente all'orientamento espresso da Cass. Sez. V, n. 40903/2022, che aveva riconosciuto la legittimità dell'estrazione di dati da dispositivi elettronici da parte della polizia giudiziaria, purché l'attività fosse tracciata e svolta sulla base di un mandato chiaro del pubblico ministero. Tuttavia, rispetto a quella pronuncia, la sentenza del 2025 compie un passo ulteriore, chiarendo che il divieto dell'art. 254, comma 2, non può essere esteso oltre la fase di apprensione, pena la paralisi dell'attività investigativa in un settore – quello dei dati digitali – in cui la distinzione tra sequestro e analisi è inevitabilmente più articolata. Il risultato è un equilibrio nuovo, che tenta di conciliare l'efficienza investigativa con la tutela della riservatezza. La Corte riconosce che la copia forense integrale rappresenta una garanzia imprescindibile, perché consente di verificare ex post la correttezza delle operazioni e di evitare manipolazioni. Allo stesso tempo, però, ammette che la selezione dei dati pertinenti non può essere monopolio esclusivo del pubblico ministero o dei suoi consulenti, ma può essere delegata alla polizia giudiziaria, purché sotto un controllo metodologico stringente. In un panorama giurisprudenziale ancora in evoluzione, la sentenza n. 41055/2025 si distingue per la sua capacità di leggere la realtà tecnologica senza sacrificare i principi del giusto processo. Non si limita a ripetere formule di garanzia, ma individua un percorso operativo concreto, che riconosce la complessità delle indagini digitali e la necessità di un approccio funzionale e non meramente formalistico. È una decisione che parla non solo ai giuristi, ma anche agli operatori sul campo, offrendo una bussola per orientarsi in un territorio dove la tecnica rischia spesso di precedere il diritto.

◆ **Precompilata 2026: online i modelli 730 e Redditi PF**



Le dichiarazioni precompilate 2026 sono online. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili, in modalità consultazione, i modelli 730 già predisposti con i dati in possesso dell'Amministrazione o inviati da enti esterni come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso superano un miliardo e trecento milioni. Per visualizzare e scaricare la dichiarazione 730 è necessario accedere alla propria area riservata tramite SPID, CIE o CNS; è inoltre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a operare online nel proprio interesse utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nell'area personale, oppure inviando una PEC o presentando la richiesta presso un qualunque ufficio dell'Agenzia. Tutte le informazioni utili sono raccolte nel sito dedicato "Info e assistenza" e nella nuova guida presente nella sezione "L'Agenzia informa". È stato pubblicato anche un breve video riepilogativo delle principali scadenze della campagna dichiarativa 2026 sul canale YouTube delle Entrate e sugli altri social istituzionali. A partire dal pomeriggio del 14 maggio sarà possibile trasmettere la dichiarazione 730 al Fisco, con o senza modifiche, e anche quest'anno si potrà scegliere la modalità semplificata, utilizzata nel 2025 da quasi il 60% dei contribuenti che hanno inviato il modello in autonomia. Il calendario del modello Redditi PF è leggermente rimodulato: dal 20 maggio sarà possibile consultare, modificare e integrare le dichiarazioni, mentre l'invio sarà consentito dal 27 maggio. Le scadenze per l'invio sono fissate al 30 settembre per il modello 730 e al 2 novembre 2026 per il modello Redditi PF.

le, oppure inviando una PEC o presentando la richiesta presso un qualunque ufficio dell'Agenzia. Tutte le informazioni utili sono raccolte nel sito dedicato "Info e assistenza" e nella nuova guida presente nella sezione "L'Agenzia informa". È stato pubblicato anche un breve video riepilogativo delle principali scadenze della campagna dichiarativa 2026 sul canale YouTube delle Entrate e sugli altri social istituzionali. A partire dal pomeriggio del 14 maggio sarà possibile trasmettere la dichiarazione 730 al Fisco, con o senza modifiche, e anche quest'anno si potrà scegliere la modalità semplificata, utilizzata nel 2025 da quasi il 60% dei contribuenti che hanno inviato il modello in autonomia. Il calendario del modello Redditi PF è leggermente rimodulato: dal 20 maggio sarà possibile consultare, modificare e integrare le dichiarazioni, mentre l'invio sarà consentito dal 27 maggio. Le scadenze per l'invio sono fissate al 30 settembre per il modello 730 e al 2 novembre 2026 per il modello Redditi PF.

◆ **Il limite di età nei concorsi pubblici tra discrezionalità amministrativa e diritto UE: nota a Cons. Stato, sent. n. 397/2026**

La sentenza n. 397/2026 del Consiglio di Stato rappresenta un passaggio decisivo nel rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione in materia di limiti anagrafici nei concorsi pubblici. Il Collegio assume come parametro centrale la Direttiva 2000/78/CE, interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, affermando che qualsiasi restrizione basata sull'età è ammissibile solo quando il requisito anagrafico sia strettamente connesso a un elemento essenziale e determinante delle mansioni. Tale connessione non può essere presunta, ma deve essere dimostrata attraverso dati oggettivi e verificabili. Proprio su questo punto la decisione introduce un cambio di paradigma: il Consiglio di Stato non si limita a un controllo formale, ma svolge un'istruttoria sostanziale, analizzando i dati operativi del Ministero dell'Interno relativi al periodo 2016–2024. Da tale analisi emerge che la funzione dei Commissari di Polizia è prevalentemente direttiva, con compiti di coordinamento, gestione dell'ordine pubblico e attività di polizia giudiziaria, mentre l'uso diretto della forza fisica è episodico e marginale. Questo dato empirico consente al Collegio di escludere che la

fisicità costituisca un requisito essenziale della funzione e, di conseguenza, che possa giustificare un limite di età così restrittivo. L'Amministrazione, infatti, non ha fornito alcuna evidenza che l'abbassamento del limite a 30 anni produca un effettivo miglioramento dell'efficienza del servizio, mentre risulta evidente l'effetto escludente nei confronti di candidati potenzialmente idonei.

Sul piano della proporzionalità, la sentenza osserva che anche qualora si riconoscesse una qualche rilevanza al fattore fisico, la misura adottata deve essere la meno restrittiva possibile. La soglia precedente, fissata a 32 anni, non è stata dimostrata inadeguata, e l'abbassamento a 30 anni appare quindi privo di giustificazione e sproporzionato rispetto alle finalità dichiarate. In questo quadro, il Consiglio di Stato valorizza il principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici, che impone di ampliare l'accesso salvo comprovate esigenze contrarie, e non di restringerlo sulla base di presunzioni organizzative. Il richiamo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea rafforza ulteriormente il controllo, poiché impone agli Stati membri una verifica particolarmente rigorosa delle restrizioni fondate sull'età. Da ciò deriva la disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione, l'annullamento del D.M. 103/2018 e del bando del 2019 nella parte relativa al limite dei 30 anni e la riammissione del candidato escluso. Nel suo complesso, la sentenza supera l'idea che i limiti anagrafici siano espressione di una discrezionalità amministrativa insindacabile e afferma che tale discrezionalità incontra un limite invalicabile nei principi europei di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Ogni restrizione deve essere sorretta da un'istruttoria adeguata e da una motivazione fondata su dati reali, non su categorie astratte o tradizioni organizzative. La decisione assume così un valore sistemico: riafferma la centralità del diritto dell'Unione nel controllo dei requisiti concorsuali, richiama l'Amministrazione a un uso responsabile dei limiti anagrafici e traccia una linea interpretativa destinata a incidere profondamente sulla futura regolazione dei concorsi pubblici e sulla tutela dei diritti dei candidati.

♦ **Tavolo nazionale per la prevenzione e la gestione delle situazioni di disagio e per la salvaguardia della salute psicosociale del personale della Polizia di Stato. I SIAP ha chiesto concretezza dell'impegno, coordinamento e piena operatività dei Tavoli provinciali.**

Si è riunito il 5 maggio u.s. il Tavolo nazionale per la prevenzione e la gestione delle situazioni di disagio e per la salvaguardia della salute psicosociale del personale della Polizia di Stato, presieduto dal Direttore Centrale DAGEP, Prefetto Armando Forgione. L'Amministrazione ha illustrato le attività di supporto sviluppate dal 2023 e le iniziative attualmente in corso, tra cui il potenziamento del supporto psicologico sia in presenza sia a distanza, la sottoscrizione di protocolli d'intesa con psicologi convenzionati, l'implementazione della piattaforma "InsiemePossiamo" sul portale DoppiaVela, l'organizzazione di seminari dedicati al benessere psicosociale con particolare attenzione al fenomeno suicidario e l'annuncio dell'attivazione, entro il 2026, dell'ottavo corso per operatori "Pari", figure formate per sostenere i colleghi in situazioni di fragilità. Sono state inoltre presentate le attività di psicologia dell'emergenza rivolte alla gestione delle dinamiche emotive connesse al servizio operativo, insieme alla conferma dell'ampliamento degli alloggi a Roma e Firenze e al sostegno al progetto "Una casa per i papà", destinato agli operatori separati con figli in difficoltà abitativa.

Il SIAP ha ribadito l'importanza di dare piena attuazione al modello previsto dal decreto del Capo della Polizia istitutivo dei Tavoli provinciali per la prevenzione e la gestione del disagio, sottolineando che tali organismi non possono essere considerati sedi formali o di minore rilevanza rispetto al Tavolo nazionale, ma rappresentano il livello territoriale nel quale prevenzione, monitoraggio e raccordo trovano concreta applicazione. Per questo è ritenuto essenziale garantirne la regolare convocazione, la piena valorizzazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti previsti dal decreto, compresi i Cappellani della Polizia di Stato, dal punto di vista di favorire un dialogo costruttivo e un ascolto efficace. Nel corso della riunione è stato evidenziato che sono istituiti 86 Tavoli provinciali sui 106 previsti; il SIAP ha richiamato la necessità di completarne la costituzione nei tempi stabiliti, e il Prefetto Forgione si è impegnato a effettuare una verifica, anche alla luce del fatto che non tutti sono ancora formalmente attivati.

Il SIAP ha inoltre evidenziato l'importanza della presenza diretta dei Questori nei Tavoli provinciali, come previsto dal decreto istitutivo, ritenendola un elemento fondamentale per rafforzare il valore concreto di questi momenti di confronto e per confermare l'attenzione istituzionale verso una tematica particolarmente delicata. È stata richiamata anche la necessità di assicurare la massima diffusione delle iniziative già avviate, affinché il personale sia pienamente informato sugli strumenti di supporto disponibili. Dai dati presentati emerge infatti l'esigenza di rafforzare la conoscenza delle modalità attraverso cui richiedere aiuto, valorizzando al tempo stesso la disponibilità dei colleghi a orientare e sostenere chi si trovi in difficoltà.

Per quanto riguarda la sperimentazione e il potenziamento dei servizi, il SIAP ha chiesto ulteriori elementi

sulla formazione dedicata alla capacità di autoregolazione emotiva avviata presso l'UPGSP di Roma. L'Amministrazione ha riferito che la risposta del personale è stata positiva e che il progetto sarà esteso anche a Napoli e Catania, con l'obiettivo di fornire strumenti psicologici utili alla gestione delle dinamiche emotive in contesti operativi di emergenza o particolare tensione. È stato inoltre confermato che prosegue la formazione di nuovi psicologi destinati ai punti di ascolto, così da ampliare la rete di supporto psicologico disponibile.

Infine, è stata esaminata l'ipotesi di partecipazione delle RSU del personale civile ai Tavoli provinciali; il SIAP ha evidenziato la necessità di preservare la specificità di tali organismi, dedicati esclusivamente al personale della Polizia di Stato, e la parte pubblica ha preso atto della posizione, escludendo tale partecipazione. Il SIAP Nazionale assicurerà il coordinamento della propria attività rispetto ai Tavoli provinciali attraverso un costante raccordo con i propri rappresentanti presenti nei diversi contesti territoriali, così da favorire una lettura unitaria delle criticità, la circolazione delle informazioni e la valorizzazione dei contributi provenienti dai territori.

[CLICCA QUI](#)

◆ Doppio pasto, doppia tassazione: il SIAP chiede la sospensione immediata dei conguagli



Con la legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di esenzione fiscale per i lavoratori dipendenti. In particolare, l'art. 1, comma 14, ha modificato l'art. 51, comma 2, lett. c) del d.P.R. 917/1986, stabilendo che non concorrono a formare reddito le somministrazioni di vitto fornite dal datore di lavoro, quelle rese in mense aziendali o gestite da terzi e le prestazioni sostitutive del vitto fino all'importo giornaliero di 4 euro, elevato a 8 euro se rese in forma elettronica. La stessa norma ha innalzato la soglia di esenzione per i buoni pasto elettronici da 8 a 10 euro. Tale modifica ha indot-

to gli uffici amministrativo-contabili del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a ritenere necessario procedere al conguaglio IRPEF relativo all'intero anno 2025, applicando la tassazione sul cosiddetto "doppio buono pasto" riconosciuto al personale impiegato in turnazioni particolari o in servizi caratterizzati da prolungamenti obbligatori dell'orario di lavoro, come scorte, tutela, polizia giudiziaria, squadre mobili, Digos, aeronaviganti e reparti operativi. Questa interpretazione comporta pesanti decurtazioni nella retribuzione del mese di maggio, con riduzioni che possono raggiungere anche i 400 euro.

Il SIAP ritiene tale conguaglio illegittimo per diverse ragioni. Le tipologie orarie interessate rispondono a esigenze di servizio precise e non derogabili. La circolare del Capo della Polizia del 27 luglio 2019, che disciplina il servizio mense, prevede espressamente la possibilità di riconoscere al personale il doppio trattamento di vitto, o in alternativa due buoni pasto, in tutte le situazioni operative in cui non è possibile il cambio sul posto e in cui, per la prolungata durata del servizio, il personale matura il diritto alla mensa obbligatoria sia per il pranzo sia per la cena. Ne consegue che, nei servizi caratterizzati da peculiari esigenze operative, la soglia di esenzione non può essere rigidamente riferita alla giornata lavorativa, ma deve essere rapportata al numero effettivo di pasti maturati in relazione alle condizioni di servizio.

Alla luce di ciò, per evitare un trattamento peggiorativo nei confronti del personale operativo rispetto a quello impiegato in mansioni d'ufficio o con orari che non prevedono il doppio pasto, la Segreteria Nazionale ha chiesto un incontro urgente per affrontare la questione e, nelle more delle necessarie interlocuzioni, ha sollecitato la sospensione immediata degli effetti dei conguagli già avviati.

[CLICCA QUI](#)

NOTIZIE RIASSUNTIVE DAI TERRITORI

- ⇒ **La Segreteria Provinciale SIAP di Vibo Valentia:** ha segnalato gravi irregolarità nella gestione dei turni, delle rotazioni e dello straordinario. Le anomalie riguardano impieghi non conformi, diritti non riconosciuti e scelte organizzative arbitrarie. La Segreteria Nazionale **SIAP** è intervenuta chiedendo il pieno ripristino delle norme nonché un controllo ministeriale per ristabilire trasparenza, uniformità e condizioni di lavoro corrette per il personale di Vibo Valentia.
- ⇒ **La Segreteria Interprovinciale SIAP di Bari e BAT;** è intervenuta per segnalare la situazione critica che si sta verificando presso l'Aeroporto di Bari, dove si registra un forte incremento dei flussi di passeggeri, in particolare provenienti da Paesi extra-UE. Quest'aumento comporta controlli più intensi, complessi e continuativi. Nonostante ciò, l'organico della Polizia di Frontiera risulta insufficiente a sostenere gli attuali carichi di lavoro, costringendo il personale a turni gravosi e a un ricorso sistematico allo straordinario. Il **SIAP di Bari e BAT** ha denunciato la situazione, evidenziando i rischi che essa comporta sia per la sicurezza aeroportuale sia per la salute e il benessere degli operatori. Per evitare che si continui a ricorrere a soluzioni emergenziali, il **SIAP** ha richiesto con urgenza un piano straordinario di aggregazioni, in attesa dei trasferimenti, ritenuto indispensabile per garantire un'adeguata operatività dei servizi di frontiera, la tutela del personale in servizio e la sicurezza dei confini nazionali.
- ⇒ **La Segreteria Siap di Verona:** ha evidenziato una grave vacanza organica nella Polizia Ferroviaria, con effetti diretti sull'aumento dei carichi di lavoro e sulla tenuta operativa del servizio. A seguito di questa denuncia, la stessa amministrazione ha comunicato di aver trasmesso una richiesta di rinforzi, arrivando persino a chiedere al SIAP di farsi carico della questione. Questo fatto mette in luce che l'azione del **SIAP** si conferma determinante nella tutela dei colleghi e dei cittadini, perché è solo grazie all'iniziativa sindacale che le criticità emergono e l'amministrazione è costretta a intervenire.

SIAPInform@22

del 14 Maggio 2026

Direttore Responsabile
Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione
Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bargonì, 78
00153 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005



MAGGIO

Archivio Segreteria Provinciale CATANIA - Servizio di controllo del territorio (in città)

L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							



Siamo su tutti i social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI